

## Codice dei Fornitori Raiffeisen

Raiffeisen Svizzera società cooperativa (di seguito «Raiffeisen») punta a relazioni eque e durature con i propri fornitori. In tal senso, responsabilità imprenditoriale e sostenibilità rivestono grande importanza per Raiffeisen. Alle aziende e alle singole persone che forniscono a Raiffeisen beni e servizi (di seguito «fornitori») essa richiede un elevato grado di responsabilità e trasparenza per quanto riguarda le ripercussioni della loro gestione aziendale su ambiente e società.

Il presente codice dei fornitori descrive gli standard in relazione all'integrità e all'etica aziendale, alla responsabilità sociale ed ecologica e ai correlati sistemi di gestione, che Raiffeisen si aspetta vengano osservati dai suoi fornitori. Questi principi si applicano lungo tutta la catena di fornitura e i fornitori ne garantiscono il rispetto da parte dei collaboratori e di tutti i subappaltatori nonché dei loro collaboratori.

### Il codice dei fornitori si basa sui seguenti accordi e standard:

- Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite
- otto convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (norme fondamentali del lavoro OIL)<sup>1</sup>
- Convenzione sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite
- Global Compact delle Nazioni Unite
- Linee Guida OCSE per imprese multinazionali

## Integrità ed etica aziendale

### 1. Osservanza della legislazione vigente

I fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e le norme in vigore, in particolare il diritto nazionale e internazionale vigente in Svizzera nonché le disposizioni e le direttive in materia di vigilanza (inclusi standard di settore, accordi relativi agli standard sociali, ecc.) con particolare riferimento al diritto del lavoro, al diritto ambientale e alle regolamentazioni a tutela della salute e a garanzia della sicurezza. I fornitori devono essere in possesso di tutte le necessarie licenze, registrazioni e autorizzazioni e adempiere agli obblighi di rendiconto.

### 2. Concorrenza leale

I fornitori devono astenersi da comportamenti sleali in ambito concorrenziale, quali costituzione di cartelli o accordi sui prezzi e adottare eque pratiche aziendali.

### 3. Condotta aziendale integra

È vietata qualsiasi forma di corruzione attiva o passiva, riciclaggio di denaro, estorsione, appropriazione indebita o pagamento di tangenti.

## Responsabilità sociale

### 4. Trattamento equo dei collaboratori

I fornitori trattano i propri collaboratori in modo equo e ne rispettano dignità, sfera privata e personalità. Garantiscono che sul posto di lavoro non si verifichino condizioni lesive dell'integrità fisica o mentale, ivi comprese molestie sessuali, maltrattamenti e punizioni corporali.

### 5. Orari di lavoro e salari equi

I fornitori garantiscono orari di lavoro adeguati e conformi ai requisiti legali, tutelano la salute e la sicurezza dei collaboratori e offrono un'equa remunerazione.

---

<sup>1</sup> Convenzione 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (1948); Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (1949); Convenzione 29 sul lavoro forzato (1930) e Protocollo relativo alla Convenzione sul lavoro forzato (2014); Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato (1957); Convenzione 100 sull'uguaglianza di remunerazione (1951); Convenzione 111 sulla discriminazione (impiego e professione) (1958); Convenzione 138 sull'età minima (1973); Convenzione 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata volta alla loro eliminazione (1999).

## **6. Divieto di discriminazione**

I fornitori sono tenuti a impedire qualsiasi forma di discriminazione sulla base di sesso, razza, provenienza nazionale, lingua, religione, orientamento politico, appartenenza a sindacati, età, stato civile, gravidanza o disabilità.

## **7. Divieto di lavoro minorile**

I fornitori non ricorrono al lavoro minorile. Essi si impegnano a non assumere bambini e a non avvalersi di lavoro minorile tramite i loro subappaltatori o fornitori. In linea di principio, l'età minima per svolgere un'occupazione è 15 anni.

## **8. Divieto di lavoro forzato**

È vietata qualsiasi forma di lavoro forzato. In particolare, i fornitori devono garantire che non si pratici alcun lavoro forzato tramite tratta di esseri umani, schiavitù o in altro modo contrario alla volontà del lavoratore.

## **9. Divieto di lavoro nero**

I fornitori devono astenersi da qualsiasi forma di lavoro nero. Con lavoro nero si intende lavoro fornito da personale dipendente o autonomo che violi, in tutto o in parte, la legislazione in vigore.

## **10. Libertà sindacale e negoziazioni collettive**

I fornitori sono tenuti a rispettare il diritto dei collaboratori a fondare sindacati e altre organizzazioni a propria scelta o ad aderirvi, a costituire liberamente associazioni, a esercitare il ruolo di rappresentanti dei collaboratori e ad agire collettivamente, purché ciò non violi leggi vigenti. I fornitori devono astenersi da qualsiasi forma di intervento nella costituzione, nel lavoro o nella gestione di organizzazioni di lavoratori in conformità con la legislazione vigente.

# **Responsabilità ecologica**

## **11. Riduzione delle emissioni e del consumo di risorse**

I fornitori si impegnano ad adottare una gestione responsabile, parsimoniosa e sostenibile di materie prime, energia, acqua e altre risorse naturali.

Inoltre essi si adoperano per l'utilizzo di nuove e moderne tecnologie ambientali che consentano miglioramenti misurabili nell'ambito dell'impatto ambientale, cambiamento climatico incluso.

## **12. Gestione di sostanze pericolose**

Sostanze pericolose chimiche e di altra natura che, una volta scaricate mettono in pericolo l'ambiente, devono essere adeguatamente contrassegnate, trattate in modo sicuro, correttamente impiegate e smaltite in modo ecologico.

## **13. Reazione in caso di grave inquinamento ambientale**

Qualora si verificano presso i fornitori casi di grave inquinamento ambientale, essi sono tenuti a dimostrare in che modo, utilizzando riconosciuti sistemi di gestione ambientale, intendano in futuro individuarli, controllarli, ridurli a un'entità accettabile o evitarli totalmente.

# **Sistemi di gestione**

## **14. Sistema di gestione**

I fornitori sono tenuti a garantire il rispetto e il costante miglioramento degli standard riportati nel presente codice dei fornitori, avvalendosi di sistemi di gestione che siano adeguati ed efficaci per il rispettivo settore, le merci, i servizi offerti e le dimensioni della loro azienda.

In ciò rientrano in particolare il rispetto delle norme giuridiche e degli standard di settore, i processi di gestione e riduzione dei rischi volti a individuare e applicare gli standard descritti nel presente codice dei fornitori, la formazione dei dirigenti e dei collaboratori in merito agli standard riportati nel codice, la documentazione del loro rispetto, audit e comunicazione di violazioni del codice dei fornitori.

## **15. Correzione di carenze**

I fornitori sono tenuti a porre rimedio, entro un termine adeguato, alle violazioni del codice dei fornitori e alle conseguenze negative che ne risultano

## **Disposizioni finali**

### **16. Impegno**

I fornitori sono tenuti a rispettare gli standard e le regole del «Codice dei fornitori» di Raiffeisen

### **17. Indagini audit e informazioni**

Al fine di poter verificare il rispetto del Codice dei fornitori da parte dei fornitori, Raiffeisen si riserva il diritto di svolgere indagini e di richiedere al fornitore documenti e informazioni concernenti le disposizioni del Codice dei fornitori e la relativa attività di audit. Raiffeisen si riserva inoltre il diritto di richiedere ai fornitori un'autovalutazione in relazione al rispetto del Codice dei fornitori.

### **18. Diritto di recesso**

In caso di grave violazione del Codice dei fornitori o nel caso in cui fornitori, inclusi i loro organi, vengano condannati da un'autorità, da un tribunale o da un'altra organizzazione a causa di un comportamento che costituisce una grave violazione del Codice dei fornitori, Raiffeisen si riserva il diritto di recedere con effetto immediato dal rapporto contrattuale con il fornitore.